



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 14 dicembre 2022*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 10/2022/INPR che ha disposto la riassegnazione dei Comuni rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021 fra i Magistrati in servizio presso la Sezione, già disposta con le ordinanze presidenziali nn. 20/2021/INPR e 43/2021/INPR;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 34/2022, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Paola Cecconi;

## **FATTO**

**1.** La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, proseguite nel 2022, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Borgo Veneto (6.998 abitanti al 31/12/2018), ed in particolare:

- i questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2019 e sul bilancio di previsione 2019/2021, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, cc. 166 e 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266, redatte in conformità alle indicazioni espresse dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni di indirizzo riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative al rendiconto 2019 e al bilancio di previsione 2019/2021;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
- il bilancio di previsione 2019-2021 e il rendiconto 2019, con relativi allegati pubblicati dall'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale.

**1.2** Dall'esame della predetta documentazione emerge la situazione contabile-finanziaria per l'esercizio 2019 come riassunta nelle tabelle seguenti.

## EQUILIBRI DI BILANCIO

Il rendiconto 2019 è stato approvato con i seguenti equilibri:

(euro)

	Rendiconto 2019
Risultato di competenza di parte corrente (O1)	261.000,58
Risultato di competenza di parte capitale (Z1)	-190.922,46
Risultato di competenza (W1)	70.078,12
Equilibrio di bilancio (W2)	70.078,12
Equilibrio complessivo (W3)	94.921,87
<i>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</i>	<i>93.777,83</i>

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1, co. 821, legge n. 145/2018 e ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal DM 1° agosto 2019.

L'equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali è pari a euro 93.777,83.

Il risultato di competenza non permane positivo anche al netto dell'avanzo di amministrazione applicato (in totale euro 192.066,50) e del FPV di entrata e di spesa (il cui apporto/saldo è di -54.066,19 euro), attestandosi sul valore di euro - 67.922,19.

L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione (integralmente in parte disponibile). In particolare, è stato applicato avanzo per complessivi 192.066,50 euro esclusivamente in parte corrente.

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

(euro)

	Rendiconto 2019
Fondo cassa (al 01/01)	987.845,78
Fondo cassa finale (al 31/12)	732.078,68
Residui attivi	1.902.457,49
Residui passivi	2.165.513,80
FPV per spese correnti	160.802,68
FPV per spese in conto capitale	96.929,02
FPV per attività finanziarie	0
Risultato di amministrazione	211.290,67
Totale accantonamenti	37.986,80
Di cui: FCDE	16.031,80
Totale parte vincolata	0
Totale parte destinata agli investimenti	9.081,12
Totale parte libera	164.222,75

Il risultato di amministrazione è pari a euro 211.290,67 e la quota disponibile è pari a euro 164.222,75, corrispondente al 78% del risultato stesso.

Il saldo della gestione dei residui, dato dalla differenza tra residui attivi e residui passivi, è negativo e pari a euro - 263.056,31 per la prevalenza dell'ammontare dei residui passivi rispetto ai residui attivi. Il fondo cassa finale, pari a euro 732.078,68 evidenzia una riduzione rispetto al fondo cassa iniziale pari a euro 255.767,10.

Dalla relazione dell'Organo di revisione (pag. 21) e dal punto 5.4 del questionario del rendiconto 2019 (pag. 9) si evince che nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti.

I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito non sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio (punto 5.2 del questionario del rendiconto 2019).

La parte accantonata risulta pari a euro 37.986,80, di cui circa il 42% relativo al FCDE. Non è presente parte vincolata.

### **CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione dei residui attivi dell'Ente, data dal rapporto tra accertamenti e riscossioni, riferita ai titoli 1 e 3, evidenzia i dati riportati nel prospetto seguente.

(euro)

Rendiconto 2019			
	Accertamenti (a)	Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	210.131,86	209.435,26	99,68
Tit.1 competenza	2.462.655,24	2.379.410,29	96,61
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	176.283,05	164.078,29	93,07
Tit.3 competenza	555.853,51	474.161,26	85,30

L'Organo di revisione non segnala particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa.

Con riferimento all'attività di contrasto all'evasione tributaria (tabella seguente), in particolare per il recupero IMU/TASI nell'esercizio 2019, dalla tabella 2.1 del questionario sul rendiconto (pag. 28) si evidenzia una buona capacità di realizzo.

(euro)

Entrate da recupero evasione	accertamenti	riscossioni	percentuale di realizzo
IMU/TASI	144.732,60	121.410,61	83,88
TARSU/TIA/TARES/TARI	0	0	
totale	144.732,60	121.410,61	83,88

L'Ente, in sede di rendiconto, non ha effettuato apposito accantonamento a FCDE.

## SITUAZIONE DI CASSA

(euro)

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale (al 31/12)	732.078,68
Anticipazione di tesoreria	0
Cassa vincolata	0
Tempestività dei pagamenti	30,23

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere e che l'Ente ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata al 31.12.2019, valorizzata a zero.

Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

Non risulta assicurata la tempestività dei pagamenti, come attestato dal relativo indicatore annuale (30,23 giorni) pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale. Si rileva che nel prospetto BDAP relativo al piano degli indicatori e dei risultati attesi (foglio 1 riga 57) il dato sull'indicatore in questione non risulta compilato.

## INDEBITAMENTO

(euro)

	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	1.481.208,25

Il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 Tuel (10%) d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti per l'Ente in esame è pari a 2,07%.

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati e di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato né di finanza derivata.

**1.3.** Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Borgo Veneto è stato destinatario, per l'esercizio 2018, della deliberazione n. 222/2021/PRSE con la quale questa Sezione ha riscontrato la negatività della componente vincolata del risultato di amministrazione, l'esiguità della componente degli investimenti del risultato di amministrazione, le criticità in ordine alle componenti numerico-quantitative del fondo crediti di dubbia esigibilità, il mancato accantonamento di oneri contenziosi.

**1.4.** Il controllo sulla situazione contabile-finanziaria dell'esercizio 2019 ha evidenziato talune incongruenze di dati e criticità della gestione che hanno richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. n. 5313 del 07/09/2022) con il quale sono stati chiesti chiarimenti e ulteriori elementi integrativi.

Le osservazioni formulate hanno riguardato:

- composizione e gestione dei residui;
- la tempestività dei pagamenti;

- mancanza di fondi ed accantonamenti;
- trasparenza nei rapporti con gli enti partecipati.

1.5. In esito alla predetta nota istruttoria, l'Ente e l'Organo di revisione hanno prodotto le proprie osservazioni con nota prot. 11877 del 9/09/2022.

## DIRITTO

2. L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che “ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”. Il successivo comma 167 della medesima legge dispone quanto segue: “La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione”. Sulla base di tale disposizione la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato le deliberazioni n. 19/SEZAUT/2019/INPR e n. 9/SEZAUT/2020/INPR con le quali sono state adottate le linee guida e la relazione-questionario (di seguito questionario) rispettivamente per il bilancio di previsione 2019/21 e per il rendiconto 2019.

L'art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (TUEL), inserito dall'art. 3, d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (“*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno [superato successivamente dalle disposizioni sugli equilibri recati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.], dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti*”), ne definisce l'ambito (“*Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito*”).

*negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).*

Tali controlli sono finalizzati, quindi, a garantire la legalità finanziaria e a prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.), a tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 119 e 120 Cost.), anche in considerazione degli obblighi eurounitari in tema di equilibri e sostenibilità del debito pubblico, declinati dal primo comma dell'art. 97 cost., introdotto dall'art. 2, co. 1, legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, al cui rispetto è chiamato il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i principi di coordinamento della finanza pubblica (Corte costituzionale sentenza n. 40/2014).

Le attività di controllo descritte, con riferimento al bilancio di previsione 2019/21 e al rendiconto 2019, si sono svolte, come sopra precisato, attraverso l'esame delle relazioni-questionario approvate dalla Sezione delle autonomie, unitamente alle linee guida, con le delibere già richiamate, rispettivamente n. 19/SEZAUT/2019/INPR e n. 9/SEZAUT/2020/INPR., ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per le Sezioni regionali di controllo, tuttavia, le linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo che non limita gli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità, anche in relazione ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse, in ordine ai quali le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile sono tenuti a garantire tutte le informazioni richieste, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni di controllo territorialmente competenti.

All'esito dei controlli effettuati, qualora le irregolarità riscontrate non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), sulle forme di irregolarità contabile anche non gravi nell'immediato ma in grado di generare in prospettiva squilibri finanziari, al fine di stimolare le opportune misure autocorrettive - di esclusiva competenza dell'Ente destinatario - atte a promuoverne l'eliminazione e a indirizzare i comportamenti verso la sana gestione finanziaria.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

**3.** Per quanto sopra premesso, all'esito dell'analisi svolta e dell'intervenuta interlocuzione con l'Ente, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto da questi rappresentato e precisato non può esimersi dal richiamare l'attenzione sui riscontrati profili di criticità della gestione e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito esposte.

### **3.1 Gestione dei residui**

Dall'esame del rendiconto e del questionario 2019, è emerso un ammontare di residui attivi pari ad euro 1.902.457,49.

Inoltre, il Revisore ha dichiarato che nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti (pag. 21 della relazione al rendiconto e punto 5.2 del questionario pag. 9) e che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito non sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio (punto 5.2 del Questionario).

In sede istruttoria, l'Ente non ha fornito informazioni in merito alla richiesta di relazionare sull'andamento e la composizione di detti residui, in particolare sulla loro vetustà nonché sulle valutazioni compiute ai fini del loro mantenimento a bilancio.

E' stata invece fornita una rettifica alla risposta 5.2 *“da ritenersi non corretta [...] e che “i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o errore accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture contabili e dai documenti di bilancio”.*

Si evidenzia, al riguardo, che in base al principio contabile generale n. 9 della prudenza, l'Amministrazione deve effettuare - annualmente e, in ogni caso, prima della predisposizione del rendiconto - una ricognizione dei residui attivi e passivi, al fine di verificare la fondatezza giuridica per il loro mantenimento in bilancio, dato anche il riflesso che tali voci contabili hanno sul risultato di amministrazione. Si tenga conto che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria “potenziata”, i residui attivi e passivi sono interamente costituiti da obbligazioni scadute. Con riferimento ai residui passivi accumulati dall'Ente, si rinvia, peraltro, al punto 3.2 della presente delibera.

La Sezione raccomanda pertanto l'attivazione delle procedure necessarie per il recupero dei crediti e per il pagamento dei debiti nonché di evitare la formazione di residui, conformemente ai principi della contabilità armonizzata, anche al fine di conferire maggiore attendibilità al risultato di amministrazione.

### **3.2 Tempestività dei pagamenti**

L'indicatore annuale dei pagamenti, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale, ha evidenziato un ritardo pari a 30,23 giorni medi. Nel prospetto del *“piano degli indicatori e dei risultati attesi”*, presente in BDAP (foglio 1 riga 57), i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento è pari a zero.

Alla richiesta di precisare il risultato conseguito nel 2019 dall'indicatore menzionato, L'Ente ha confermato che il valore corretto è quello pubblicato nella sezione

“Amministrazione Trasparente”, pari +30,23 gg, che non è stato inserito in BDAP “per una dimenticanza”. Il ritardo è dovuto, afferma l’Ente “[...] principalmente al fatto che il Comune di Borgo Veneto nasce da una fusione di tre comuni (Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D’Adige) avvenuta in data 17/02/2018”.

Con riferimento alle iniziative adottate al riguardo, l’Ente ha riferito che “[...] L’Amministrazione Comunale nell’anno 2020 ha notevolmente ridotto il ritardo sui pagamenti fino ad arrivare nel 2021 a pagare i suoi fornitori in anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla normativa vigente”.

La Sezione prende atto.

### **3.3 Fondi e accantonamenti**

Dalla relazione dell’Organo di revisione è emerso l’assenza di fondi per rischi e passività potenziali, per contenziosi, per perdite società partecipate (pag. 24 relazione al rendiconto 2019), circostanza, tuttavia, incongruente con la risposta affermativa circa la sussistenza dei fondi stessi, fornita nei quesiti 7, 7.2 e 7.3, pag. 11 del questionario del medesimo esercizio.

Al riguardo l’Ente ha confermato che è presente un fondo perdite partecipate accantonato “a scopo precauzionale”, per euro 20.000, “pur non avendo ricevuto nessuna comunicazione di rischi di potenziali perdite a carico dell’Ente da parte degli organismi partecipati”.

È stata invece confermata l’assenza del fondo per passività potenziali “n quanto l’Ente non presentava situazioni tali da dover accantonare fondi per passività potenziali”.

Con riferimento, infine, agli accantonamenti non effettuati in relazione alla mancata sottoscrizione dell’accordo inerente alla contrattazione integrativa (punti 7.6 e 7.6.1 pag. 11 del questionario e pagg. 29-30 della relazione del revisore al rendiconto 2019), L’Ente, nel confermare quanto sopra evidenziato e motivandolo con l’assenza del Segretario comunale, ha specificato che “non è stato previsto un accantonamento delle relative somme in quanto gli aumenti contrattuali sono stati previsti nelle previsioni iniziali di bilancio di previsione 2019 per essere poi riproposte in quello del 2020 (aumenti contrattuali 2019 compresi)”.

La Sezione prende atto.

### **3.4 Organismi partecipati**

Nella relazione del revisore al rendiconto 2019 (pag. 47) è emerso un caso di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori con una partecipata, risposta non coerente con quella fornita al punto 11 pag. 16 del questionario del rendiconto 2019.

Analogha incongruenza si è ravvisata laddove, al punto 9, pag. 16, del questionario, è stato riferito che il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l’Ente e le sue società partecipate, mentre a pag. 46 della relazione, il Revisore ha affermato il contrario.

In sede istruttoria, oltre a chiedere chiarimenti in merito alle discrasie rilevate, sono stati chiesti aggiornamenti in ordine sia all’avvenuta conciliazione dei rapporti debito/credito

per il caso sopra citato, sia con riferimento alle modalità con le quali l'Ente rileva e monitora i rapporti con le proprie partecipate.

In risposta ai chiarimenti richiesti in sede istruttoria, l'Ente si è limitato a confermare la mancata conciliazione nonché l'assenza di un sistema informativo in grado di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le società partecipate.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Sezione sollecita l'Ente a dotarsi di un sistema informativo idoneo a rilevare il complesso dei rapporti intercorrenti con le partecipate e di effettuare con puntualità e completezza la necessaria circolarizzazione delle reciproche posizioni creditorie e debitorie.

### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e sul rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Borgo Veneto (PD):

1. rileva un ammontare elevato di residui attivi, anche vetusti, e di residui passivi; raccomanda l'attivazione delle procedure necessarie per il recupero dei crediti e per il pagamento dei debiti nonché di evitare la formazione di residui, conformemente ai principi della contabilità armonizzata, anche al fine di conferire maggiore attendibilità al risultato di amministrazione;
2. riscontra l'assenza di un sistema informativo idoneo a rilevare il complesso dei rapporti intercorrenti con le partecipate e un caso di mancata conciliazione con una società partecipata; sollecita l'Ente a dotarsi di un sistema informativo idoneo alla finalità sopra menzionata e ad effettuare con puntualità e completezza la necessaria circolarizzazione delle reciproche posizioni creditorie e debitorie;
3. rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Borgo Veneto (PD).

Così deliberato in Venezia nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2022.

Il Magistrato relatore  
f.to digitalmente Paola Cecconi

Il Presidente  
f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2022  
Il Direttore di Segreteria f.f.  
f.to digitalmente Alessia Boldrin